

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) Codice Fiscale **95029310836** - Codice Meccanografico **MEPS22000L** - *Tel. 0941/902103* 

Email: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) 0941957831 - Plesso C.da Muscale, 3 - Capo d'Orlando (ME)

Capo d'Orlando, 09.09.2025

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO

Prot. 0015536 del 09/09/2025

VII (Uscita)

Ai Docenti Alle Famiglie Al DSGA Al personale ATA Al R.S.P.P. All'Albo On Line

Amministrazione Trasparente/Disposizioni/Atti generali/Atti amministrativi generali/Direttive a.s.2025/2026 Al Sito Web

Agli atti

#### Circolare n. 6

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2019/2021 - Comparto Scuola;

**TENUTO CONTO** che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

#### **EMANA**

la seguente DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/2026.

# RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori Scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA attuare tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante eal termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori deve essere limitata al periodo di tempo necessario. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

I Collaboratori Scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza, e questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento. Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

#### VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 44, c. 7, CCNL Scuola 2019/2021), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i Docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno dello spazio antistante la scuola, cioè fino al cancello. Il Docente è, inoltre, responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, non per futili motivi ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, prima di allontanarsi, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Si specifica che l'assenza del docente dovrà essere temporanea (pochi minuti) e tale da non dover ricorrere alla sostituzione dello stesso.

Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2018/2021). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque, cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

# VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che, dalle ore 07.45 i Collaboratori Scolastici siano alle rispettive postazioni e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ore 08:05). Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino

all'entrata degli stessi nelle proprie aule. È vietato ai genitori degli studenti accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati o invitati.

## VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di 15 minuti, sarà a carico **dei docenti in servizio nella classe alla terza ora** (11:00 – 11:10) e **dei docenti in servizio nella classe alla quarta ora** (11:10 – 11:15). Nei corridoi e negli spazi esterni la vigilanza è affidata **ai docenti e ai collaboratori scolastici in servizio al piano.** Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...).

Devono essere prontamente scoraggiati negli studenti atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, può essere facilitato il verificarsi di incidenti, oltre la possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Le porte di ingresso - uscita saranno sorvegliate dal personale non docente.

Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti **devono rientrare tempestivamente nelle aule**. Gli studenti che si attardino oltre l'orario stabilito verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Ai collaboratori scolastici è fatto obbligo di disciplinare l'afflusso degli alunni ai servizi igienici e di verificare che non si determinino situazioni anomale o pericolose, che andranno immediatamente segnalate al Dirigente scolastico e/o ai collaboratori del Dirigente e/o ai docenti responsabili di plesso. Le ore di lezione in palestra dovranno completarsi 5 minuti prima del suono della campana della terza ora. Il docente riaccompagnerà gli alunni in classe e la palestra verrà chiusa durante la ricreazione.

## VIGILANZA USCITA DALL'AULA

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, esclusivamente nelle aree attinenti alla richiesta per cui lo studente chiede di allontanarsi dalla classe e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli studenti dalla classe. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli studenti per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

#### **CAMBIO DELL'ORA**

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva; gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa. I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto. In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al dirigente o al vicario anche tramite la segreteria. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

# <u>VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO"</u>

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Per

assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dal cancello.

### VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti, che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai Docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente che svolge attività di Ed. Fisica. È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso in palestra, o della strumentistica dei laboratori. È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti o denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o ai responsabili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

#### VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Durante le ore di lezione **il cancello di entrata rimarrà chiuso** e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori e successivamente ai Genitori.

#### VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I Docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori. I Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare idonei provvedimenti, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

# <u>INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI</u>

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato/a:

- 1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la dirigenza e/o il suo sostituto e la famiglia dell'infortunato;
- 2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, si provvede a chiamare tempestivamente il "118";
- 3. in caso di trasporto in ambulanza, l'allievo non può essere lasciato solo. Pertanto, un Docente o un Collaboratore scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della Famiglia;
- 4. il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria e a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere al più presto per avviare le procedure assicurative.

# VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982) "...Nella giornata di sciopero i Docenti non aderenti ed il personale non docente presente in servizio, devono accogliere e vigilare, oltre a quelli della propria classe, anche gli eventuali alunni che si presentassero a scuola, pur regolarmente preavvertiti. Nessun minore deve essere respinto o lasciato privo di vigilanza: in situazioni di emergenza l'obbligo di vigilanza prevale sullo svolgimento dell'attività didattica" (Cfr. Regolamento d'Istituto).

Tutto il personale è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Prof<sup>ssa</sup> Maria Larissa BOLLACI Firma Autografa Omessa Ai sensi art. 3 del D.L 39/93